



Nn. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546, 1557 e 1990-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE TOFANI)

Comunicata alla Presidenza il 25 marzo 2011

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (n. 1460)

d'iniziativa del senatore MICHELONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2009

Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (n. 1478)

d'iniziativa dei senatori TOFANI e BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2009

Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (n. 1498)

d'iniziativa della senatrice GIAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2009

Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (n. 1545)

d'iniziativa dei senatori RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2009

Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero (n. 1546)

d'iniziativa dei senatori RANDAZZO, GUSTAVINO, LEDDI, SOLIANI, MAGISTRELLI, MARCUCCI e DI GIOVAN PAOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2009

Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (n. 1557)

d'iniziativa del senatore PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2009

Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (n. 1990)

d'iniziativa del senatore CASELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2010

NONCHÉ SULLE

PETIZIONI

del signor Carmine Gonnella (n. 537)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2009

e del signor Francesco Di Pasquale (n. 599)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2009

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	9
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	11
Disegni di legge		
– testo unificato proposto dalla 3 ^a Commissione	»	12
– n. 1460, d’iniziativa del senatore Micheloni	»	41
– n. 1478, d’iniziativa dei senatori Tofani e Bevilacqua .	»	57
– n. 1498, d’iniziativa della senatrice Giai	»	61
– n. 1545, d’iniziativa dei senatori Randazzo e Di Giovan Paolo	»	62
– n. 1546, d’iniziativa dei senatori Randazzo ed altri ...	»	71
– n. 1557, d’iniziativa del senatore Pedica	»	83
– n. 1990, d’iniziativa del senatore Caselli	»	87
Petizione (n. 537)	»	88
Petizione (n. 599)	»	89

ONOREVOLI SENATORI. – Il testo in esame risulta dalla unificazione dei numerosi disegni di legge presentati in materia di riforma della rappresentanza delle collettività italiane all'estero. È stato costituito in seno alla Commissione Affari esteri un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato.

Tra maggio e dicembre 2009 sono stati auditi il Comitato di Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero; il Ministro Carla Zuppetti, Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche migratorie del Ministero degli affari esteri; la Consulta nazionale emigrazione; la Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'estero; i rappresentanti delle Consulte regionali per l'emigrazione; i rappresentanti dei Comitati degli italiani all'estero; i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e infine una rappresentanza del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Il testo unificato tiene pertanto conto sia del contenuto dei disegni di legge, sia delle audizioni e, in generale, del lavoro svolto dal Comitato ristretto. Esso affronta unitariamente tanto la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero quanto del Consiglio generale degli italiani all'estero.

L'articolo 1 concerne l'istituzione dei Comitati degli italiani all'estero e individua differenti soglie minime di consistenza delle collettività italiane nel mondo, necessarie per procedere alla formazione di detti organismi. All'articolo 2, mediante il sistema dei Comitati non elettivi, viene assicurata la rappresentanza anche delle comunità più piccole.

L'articolo 4 ridefinisce le funzioni e i compiti dei Comitati. In particolare, il comma 8 indica i contenuti della relazione annuale che ciascun Comitato è chiamato a

redigere, per dare conto degli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel proprio territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Il comma 10, inoltre, stabilisce che le relazioni sono sottoposte al Capo della rappresentanza diplomatica locale, il quale deve rispondere agli eventuali quesiti in essa contenuti.

L'articolo 5 stabilisce che in ciascun Paese in cui è formato più di un Comitato, è istituito un Comitato dei Presidenti, detto «Intercomites».

L'articolo 6 riguarda il bilancio preventivo dei Comitati e l'articolo 7 disciplina la composizione dei Comitati, la cui consistenza numerica varia da 9 a 18 membri, in relazione alla consistenza della comunità italiana di riferimento.

L'articolo 9 stabilisce la durata in carica dei componenti del Comitato, pari a 5 anni, e la decadenza dalla carica in caso di mancata partecipazione non giustificata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive.

L'articolo 10 riguarda la partecipazione ai Comitati, per cooptazione, di cittadini stranieri di origine italiana che hanno contribuito a conferire particolare prestigio alla comunità italiana.

L'articolo 12 riguarda il sistema elettorale dei Comitati, mediante il voto di lista e individua al comma 8 le categorie di soggetti che non possono essere candidati.

L'articolo 14 disciplina la stampa e l'invio del materiale elettorale, il comma 6 specifica le modalità di reinvio delle schede elettorali da parte degli elettori, con modalità che tendono a impedire il verificarsi di abusi e disfunzioni.

L'articolo 15 concerne l'espressione del voto.

L'articolo 21 regola poteri e funzioni dell'Esecutivo che ciascun Comitato elegge al proprio interno. L'articolo 22 riguarda le sedute del Comitato e la validità delle deliberazioni e stabilisce, al comma 5, che alle sedute possano partecipare, senza diritto di voto, i parlamentari italiani, e non solamente quelli eletti nella circoscrizione Estero o appartenenti alle Commissioni affari esteri o ai Comitati per le questioni degli italiani all'estero dei due rami del Parlamento.

La seconda parte del testo unificato riguarda la disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero. Essa intende tenere conto dell'introduzione del sistema di rappresentanza parlamentare degli italiani residenti nella circoscrizione Estero; inoltre, l'obiettivo è anche quello di delineare un organismo che si ponga quale anello di congiunzione tra istanze centrali e prerogative delle Regioni e degli enti locali in materia di raccordo con le comunità italiane nel mondo.

L'articolo 25 individua la composizione del Consiglio, che include 82 membri, del quale fanno parte di diritto i presidenti degli Intercomites, i presidenti o gli assessori con

delega all'emigrazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché i presidenti dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che i rimanenti membri del Consiglio siano eletti dagli Intercomites.

L'articolo 27 individua gli organi del Consiglio e l'articolo 32, al comma 2, prevede che possano essere invitate a partecipare ai lavori delle Assemblee plenarie del Consiglio, con solo diritto di parola, fino a 10 personalità competenti sui temi all'ordine del giorno.

Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in Commissione hanno riguardato principalmente la copertura finanziaria, oltre ai compiti e alle funzioni e agli organi del Consiglio generale degli italiani all'estero, con specifico riferimento ad un ritorno alla presidenza dell'Assemblea plenaria del Ministro degli affari esteri.

TOFANI, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

sul testo unificato e sugli emendamenti ad esso riferiti

16 febbraio 2010

La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

si segnala l'opportunità di coordinare il comma 1 dell'articolo 1, che configura come facoltà l'istituzione dei comitati, con il comma 1 dell'articolo 2, ove sembra configurarsi come obbligatoria l'istituzione degli stessi comitati nei Paesi ove non è possibile procedere alla loro elezione;

all'articolo 4, comma 7, lettera *c*), si invita a precisare che l'autorità consolare di riferimento è l'autorità consolare italiana presente nel Paese ove ha sede il comitato;

all'articolo 7, comma 2 e all'articolo 8, comma 1, si invita a precisare che la circoscrizione ivi richiamata è quella diplomatico-consolare nella quale risiede la comunità italiana;

all'articolo 10, comma 2, si invita a verificare l'opportunità di affidare alla designazione unilaterale degli ambasciatori la cooptazione di ulteriori membri del comitato;

all'articolo 12, comma 5, si segnala l'esigenza di specificare che i cittadini residenti cui si fa riferimento sono esclusivamente i residenti italiani;

all'articolo 12, comma 8, si valuti se sia ragionevole prevedere, tra i soggetti non candidabili, anche gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche;

all'articolo 18, comma 1, si segnala che il sistema elettorale ivi previsto, attribuendo alla lista maggioritaria la metà più uno dei seggi, non contempera alcun correttivo in senso proporzionale, determinandosi così il rischio di produrre effetti paradossali nei confronti di quelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti nettamente superiore al 50 per cento.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 10.4 parere non ostativo riferendo ad esso le osservazioni già formulate sul testo, relativamente all'articolo 10, comma 2;

sull'emendamento 12.8 parere non ostativo, a condizione che il voto tramite posta elettronica sia adeguatamente certificato, al fine di assicurare il rispetto delle garanzie costituzionali previste per il diritto di voto;

sull'emendamento 12.1 parere non ostativo, riferendo ad esso le osservazioni già formulate sul testo, relativamente all'articolo 12, comma 8;

sugli emendamenti 14.2 e 14.3 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono suscettibili di violare il principio costituzionale della segretezza del voto;

sull'emendamento 24.9 parere non ostativo, a condizione che gli indirizzi generali formulati al Parlamento abbiano la natura di mero atto di impulso e non carattere imperativo, come sembra apparire dalla formulazione del testo;

sull'emendamento 26.1 parere non ostativo, a condizione che, al comma 01, sia soppressa la lettera *b*), in quanto la disposizione ivi prevista sembra configurare, in capo ai comitati, un improprio potere di incidenza sul procedimento legislativo nella fase dell'iniziativa, e a condizione che, al capoverso 26-*bis*, al comma 2, sia attenuata la natura del parere ivi previsto, eventualmente sopprimendo, al comma 7, l'obbligo di motivazione nel caso in cui il Governo e le regioni si discostino dal parere formulato;

sull'emendamento 27.8 parere non ostativo, segnalando l'improprietà di attribuire al Ministro degli affari esteri o a un suo delegato il potere di convocare e presiedere l'Assemblea plenaria, in quanto tale potere spetta di norma al suo Presidente;

sull'emendamento 31.4 parere non ostativo, a condizione che le attività ivi previste, per le quali è riconosciuto un rimborso, siano strettamente connesse alle funzioni istituzionali svolte;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti al testo unificato

9 marzo 2010

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al testo unificato, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 12.1 (testo 2) parere non ostativo, invitando a valutare se sia ragionevole prevedere, tra i soggetti non candidabili, anche gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche;

sull'emendamento 26.1 (testo 2) parere non ostativo, a condizione che, al comma 01, sia soppressa la lettera *b*), in quanto la disposizione ivi prevista sembra configurare, in capo ai comitati, un improprio potere di incidenza sul procedimento legislativo nella fase dell'iniziativa. Si segnala, inoltre, al comma 7, l'opportunità di sopprimere l'obbligo di motivazione nel caso in cui il Governo e le regioni si discostino dal parere espresso dal Consiglio;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti al testo unificato

15 giugno 2010

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando a valutare, quanto all'emendamento 31.5, la ragionevolezza delle esclusioni dai rimborsi, previste al comma 2.

su ulteriori emendamenti al testo unificato

25 gennaio 2011

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su un ulteriore emendamento al testo unificato

22 marzo 2011

La Commissione, esaminato l'emendamento 12.100 riferito al testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: VACCARI)

sul testo unificato e su emendamenti ad esso riferiti

18 novembre 2010

La Commissione, esaminato il testo unificato ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano approvate le proposte 31.5, 33.3 (testo 2) e 23.2 (testo 2) all'ulteriore condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che al comma 2 di quest'ultima proposta le parole: «mediante corrispondente riduzione delle» siano sostituite dalle altre: «a valere sulle risorse di cui alle».

La Commissione osserva che la proposta 23.2 (testo 2) è volta a definire le risorse con le quali far fronte alle spese di funzionamento dei comitati degli italiani all'estero, nonché alle spese per le elezioni. Per quanto attiene al primo aspetto (comma 1), si fa presente che il provvedimento riduce il numero di tali organismi previsti a legislazione vigente. Pertanto la clausola di invarianza degli oneri appare congrua. Per le spese elettorali, la relazione tecnica specifica che la nuova normativa è volta a ridurre gli oneri a legislazione vigente (pari a circa 13 milioni) e quantifica i nuovi oneri in una previsione di 8,6 milioni di euro. La copertura è disposta riducendo l'autorizzazione di spesa delle elezioni per l'anno 2003. A tal riguardo, si fa presente che la riduzione di un'autorizzazione di spesa in genere svolge una funzione riallocativa tra finalità di spesa diverse. Nel caso in esame, le autorizzazioni richiamate nel comma 2 della proposta, concernenti le spese per elezioni, hanno la stessa finalità degli articoli richiamati al comma 2. Occorre quindi valutare l'opportunità di specificare che a tali spese si provvede con le risorse a legislazione vigente anziché prevedere la riduzione di autorizzazioni di spesa contenute in una legge che lo stesso disegno di legge in esame abroga all'articolo 34. Eventualmente potrebbe essere trasformata la previsione di spesa in una autorizzazione di spesa configurata come tetto massimo.

A tal ultimo riguardo, la Commissione osserva che dalla relazione tecnica risulta che il costo delle elezioni a seguito dell'entrata in vigore

della nuova normativa sarà inferiore a quelle a legislazione vigente. Pertanto non occorre provvedere ad una copertura aggiuntiva per le elezioni, posto che il parametro di riferimento per la valutazione finanziaria è la legislazione vigente. A tal fine, non rileva il fatto che il capitolo, nell'anno in corso, non presenta sufficienti risorse.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato CAPARINI)

10 febbraio 2010

La Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato in corso di esame presso la 3^a Commissione del Senato, recante nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero;

rilevato il contenuto dell'articolato, che regola la disciplina degli organismi di rappresentanza locale degli italiani residenti all'estero, ovvero dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE);

preso atto delle previsioni che inseriscono, tra i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero, i Presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero

CAPO I

DISCIPLINA DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Art. 1.

(Istituzione)

1. Nelle circoscrizioni consolari ove risiede una collettività di cittadini italiani può essere istituito un Comitato degli italiani all'estero, di seguito denominato «Comitato».

2. Nell'ambito delle circoscrizioni consolari, il numero minimo di cittadini italiani residenti necessario per la formazione di un Comitato è determinato in ventimila in Europa, quindicimila nelle Americhe, diecimila in Asia ed Oceania, cinquemila in Africa.

3. Ai fini della determinazione della consistenza numerica della collettività in ciascuna circoscrizione consolare fa fede l'elenco dei cittadini ivi residenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

4. Al fine di garantire l'adeguata rappresentanza delle collettività di minore entità, è istituito un Comitato in ciascun Paese nel quale risiedono almeno cinquemila cittadini italiani. Il Comitato ha sede nella circoscrizione consolare nella quale risiede la collettività italiana più numerosa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Comitati non elettivi)

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti di quelli elettivi di cui all'articolo 1.

2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità consolare e sono determinati nel numero di sei.

3. I Paesi nei quali si procede all'istituzione di Comitati non elettivi sono individuati dal decreto di cui all'articolo 3.

4. Il numero dei Comitati di tipo non elettivo non può essere superiore al 10 per cento dei Comitati elettivi.

5. Per il bilancio dei Comitati non elettivi si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 6 per i Comitati elettivi.

Art. 3.

(Decreto del Ministro)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare almeno centottanta giorni prima di ciascuna elezione dei Comitati di cui all'articolo 1, sono individuati:

a) le sedi dei Comitati da istituire ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, nonché di eventuali ulteriori Comitati, istituiti al fine di garantire una equa distribuzione territoriale dei Comitati medesimi;

b) il numero dei componenti ciascun Comitato da attribuire a ciascuna circoscrizione elettorale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3;

c) le sedi degli eventuali Comitati non elettivi, istituiti ai sensi dell'articolo 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Funzioni e compiti del Comitato)

1. I Comitati sono organi di rappresentanza territoriale degli italiani all'estero presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime. La rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa le autorità di accreditamento dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività che svolgerà.

2. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante, partecipa alle riunioni del Comitato della propria circoscrizione e, in quella sede, o quando particolari circostanze lo richiedano, informa il Comitato in merito alle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

3. Ai componenti dei Comitati non è, in alcun caso, attribuita la qualifica di pubblici ufficiali.

4. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale ed opera per la loro realizzazione.

5. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività di interesse della collettività residente promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi che operano nel territorio di riferimento.

6. L'autorità consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

7. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla tutela dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;

c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggino cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dai predetti ordinamenti, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

d) redige una relazione annuale sulle proprie attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 6;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale.

8. Ciascun Comitato redige una relazione annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel proprio territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Esamina, in particolare, le condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della collettività nel suo insieme, e le attività relative alla formazione scolastica e professionale, e propone le iniziative, anche economiche, necessarie a garantire il regolare svolgimento di tutte le attività sociali, culturali ed economiche della comunità, nonché quelle volte ad una più efficace integrazione con il Paese ospite. Un apposito capitolo della relazione è dedicato al tema della diffusione della lingua e della cultura italiana nell'ambito della collettività, anche sotto il profilo dell'efficacia degli strumenti adottati e delle iniziative promosse a tal fine e, se del caso, formula proposte per il miglioramento dei servizi.

9. La relazione è trasmessa al capo dell'ufficio consolare, al capo della rappresentanza diplomatica ed ai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, nella ripartizione di riferimento.

10. La relazione presentata ai sensi del comma 8 è esaminata in sede di riunione dell'Intercomites, di cui all'articolo 5, alla quale interviene il capo della rappresentanza diplomatica anche per dare riscontro ai quesiti eventualmente in essa contenuti. Nei Paesi in cui non è costituito l'Intercomites, all'esame della relazione è dedicata una riunione del Comitato alla quale interviene il capo della rappresentanza diplomatica anche per dare riscontro ai quesiti eventualmente in essa contenuti.

11. In attuazione degli obiettivi elaborati dalla relazione programmatica ciascun Comi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tato può formulare proposte all'autorità diplomatico-consolare di riferimento.

Art. 5.

(Comitato dei presidenti)

1. In ciascun Paese nel quale è formato più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti, di seguito denominato «Intercomites». Ne fanno parte due membri per ciascun Comitato: il presidente, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo, ed un ulteriore rappresentante, espressione delle minoranze, all'uopo delegato dal medesimo Comitato.

2. L'Intercomites si riunisce due volte all'anno, esamina le relazioni presentate da ciascun Comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, ed elabora una relazione generale per il Paese da esaminare in sede di Consiglio generale degli italiani all'estero.

3. L'Intercomites elegge al proprio interno il presidente. Il presidente di ciascun Intercomites è membro di diritto del Consiglio generale degli italiani all'estero.

4. L'Intercomites elegge i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 25, comma 3, tra i membri di tutti i Comitati del Paese di riferimento. Le modalità per l'elezione dei membri del Consiglio sono determinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 35.

5. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui al comma 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati ai quali i singoli membri appartengono.

6. Alle riunioni dell'Intercomites partecipano il capo della rappresentanza diplomatica e i capi degli uffici consolari, e possono partecipare i parlamentari italiani.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Bilancio*)

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

- a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
- b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
- c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
- d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;
- e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

3. Per essere ammesso a ricevere i finanziamenti di cui al comma 1, lettera *b*), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.

4. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.

5. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ponenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.

6. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.

7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche.

8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, colui che cessa dalla carica ha l'obbligo di consegnare entro dieci giorni tutta la documentazione contabile e amministrativa al nuovo titolare.

9. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.

10. I bilanci del Comitato sono pubblici.

Art. 7.

(*Composizione del Comitato ed eleggibilità*)

1. Il Comitato è composto dal presidente e:

a) da nove membri per le comunità composte da un massimo di cinquantamila residenti;

b) da dodici membri per quelle composte da più di cinquantamila e meno di centomila residenti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) da diciotto membri per quelle composte da più di centomila residenti.

2. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni dall'elenco dei cittadini ivi residenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione elettorale e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile. Chi ha ricoperto per due mandati la carica di membro del Comitato non è rieleggibile alla medesima carica.

Art. 8.

(Elettorato attivo)

1. Hanno diritto di voto per l'elezione dei Comitati i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 35 della presente legge. Con il medesimo rego-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.

Art. 9.

*(Durata in carica
e decadenza dei componenti)*

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta.

2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.

3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione non giustificata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione elettorale, di cui all'articolo 12, comma 1, in cui era stato eletto.

4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia tre sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare il Ministro degli affari

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

esteri dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.

Art. 10.

(*Membri stranieri di origine italiana*)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana che hanno contribuito a conferire particolare prestigio alla comunità italiana di riferimento.

2. I membri cooptati sono designati dai capi delle rappresentanze diplomatiche e non possono superare il numero di tre unità nei Comitati composti da dodici membri e di quattro unità nei Comitati composti da diciotto membri. A tal fine il capo della rappresentanza diplomatica si consulta con le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare.

3. I membri cooptati durano in carica quanto i membri eletti e partecipano alle sedute con diritto di voto.

Art. 11.

(*Indizione delle elezioni*)

1. Le elezioni dei Comitati sono indette dal capo dell'ufficio consolare almeno novanta giorni prima del termine di scadenza del precedente mandato, con decreto che indica una data di svolgimento entro il decimo giorno successivo al suddetto termine. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni e la data del loro svolgimento sono portate a conoscenza della collettività italiana mediante affissione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

all'albo consolare, circolari informative e ogni altro mezzo di informazione, anche telematico.

Art. 12.

(*Sistema elettorale e formazione delle liste*)

1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. Il voto è espresso per corrispondenza. A ciascun Comitato corrisponde una circoscrizione elettorale, che può essere composta da uno o più collegi.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato presidente del Comitato. L'assegnazione dei seggi avviene su base proporzionale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

3. I collegi elettorali sono determinati in base ai Comitati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciascun collegio elettorale esprime un numero di componenti il Comitato proporzionale alla consistenza numerica della collettività ivi residente. A tal fine, in ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste, secondo le modalità di cui al presente articolo. Il numero di componenti il Comitato espresso da ciascun collegio elettorale è individuato con il decreto di cui all'articolo 3.

4. A pena di inammissibilità, le liste devono garantire una presenza minima di un terzo di candidati per ciascun genere e di un terzo di candidati di età inferiore a trentacinque anni.

5. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un massimo di cinquantamila residenti, non inferiore a duecento per le collettività composte da più di cinquantamila e meno di centomila residenti,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e non inferiore a trecento per le collettività composte da più di centomila residenti.

6. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.

7. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

8. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati, i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari. Non possono, altresì, essere candidati gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato, gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici e gli editori di testate di informazione quotidiana e periodica, nonché i legali rappresentanti di emittenti radiofoniche e televisive che a qualunque titolo ricevono finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano.

Art. 13.

(*Comitato elettorale circoscrizionale*)

1. Le liste di candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito con decreto presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 35.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. Del comitato non possono far parte i candidati.

3. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni italiane presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 35.

4. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.

5. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 14.

(*Stampa e invio del materiale elettorale*)

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.

2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 8 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto.

4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, senza aprirli, all'incenerimento dei plichi contenenti le schede pervenuti dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e delle schede stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.

Art. 15.

(*Espressione del voto*)

1. La votazione per l'elezione dei membri del Comitato e per l'elezione del presidente del Comitato avviene su un'unica scheda.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista e il nome del candidato presidente, affiancato dai nomi dei candidati della medesima lista.

3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere, apponendo un segno accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti. Se l'elettore esprime un numero di preferenze superiore al massimo consentito, i voti di preferenza sono nulli ma il voto di lista è valido.

4. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.

5. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.

6. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

7. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

Art. 16.

(Costituzione dei seggi elettorali)

1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

4. Se uno scrutatore o il presidente sono assenti all'atto dell'insediamento del seggio, il comitato elettorale circoscrizionale procede alla nomina dei sostituti.

5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un rimborso spese, il cui importo è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 17.

(Operazioni di scrutinio)

1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.

2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.

4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, il comitato elettorale circoscrizionale non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.

5. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 18.

(Ripartizione dei seggi)

1. Alla lista elettorale che ha riportato la maggioranza dei voti validi è attribuita la metà più uno dei seggi del Comitato. I seggi rimanenti sono attribuiti alle altre liste, in misura proporzionale ai voti conseguiti. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

3. In caso di parità di voti tra liste, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista il cui candidato ha ottenuto la più alta cifra individuale. In caso di ulteriore parità tra

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

questi si considera la lista con il candidato più anziano di età tra quelli che hanno conseguito la cifra individuale più elevata.

Art. 19.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e del presidente, e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 11, comma 2.

Art. 20.

(Poteri e funzioni del presidente)

1. È proclamato eletto presidente del Comitato il candidato presidente collegato alla lista elettorale che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Comitato.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo)

1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un terzo dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età. È eletto, altresì, un secondo Vicepresidente tra i membri della minoranza del Comitato.

3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.

Art. 22.

*(Sedute del Comitato
e validità delle deliberazioni)*

1. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

2. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.

3. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

5. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, i parlamentari italiani.

Art. 23.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'attuazione degli articoli 3 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 11, 12, 13, 14, 16 e 17, valutato in 8.600.000 euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 15, comma 6, all'articolo 17, comma 9, all'articolo 19, comma 6, e all'articolo 27, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286.

CAPO II

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO
GENERALE DEGLI ITALIANI
ALL'ESTERO

Art. 24.

(*Istituzione e finalità*)

1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero, di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio è l'organo di raccordo tra le comunità italiane all'estero in esso rappre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sentate e gli enti e le istituzioni centrali, regionali e locali, ed ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di residenza e la partecipazione alla vita delle comunità locali.

Art. 25.

(*Composizione*)

1. Il Consiglio è composto da ottantadue membri.

2. Ne fanno parte di diritto i presidenti degli Intercomites di ciascun Paese ovvero, nei Paesi in cui esiste un solo Comitato, il presidente dello stesso, e i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

3. I rimanenti membri del Consiglio sono eletti dagli Intercomites, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e sono ripartiti proporzionalmente tra i Paesi nei quali risiedono le collettività più numerose in base al metodo d'Hondt.

4. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i parlamentari.

Art. 26.

(*Compiti e funzioni*)

1. Il Consiglio approva una relazione annuale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La relazione rileva i principali temi emersi durante l'anno con riferimento alle comunità italiane all'estero, all'interno di ciascuna area geografica e nei rispettivi Paesi, sia sotto il profilo delle iniziative intraprese dagli enti e dalle istituzioni centrali, regionali e locali, sia sotto il profilo dell'integrazione delle comunità nei Paesi esteri, e propone tutte le iniziative necessarie, anche sul piano finanziario, a garantire il regolare svolgimento delle attività in favore di tali comunità. La relazione, altresì, esamina, sulla base degli interventi legislativi ed amministrativi, gli obiettivi realizzati. La relazione ha proiezione triennale ed è trasmessa a tutti i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. Ai fini dell'elaborazione della relazione il Consiglio esamina le relazioni di cui all'articolo 27, commi 7 e 9.

2. Il Consiglio può formulare ai parlamentari proposte, atti di indirizzo e raccomandazioni in merito alle politiche in favore delle comunità italiane all'estero.

3. Il Consiglio collabora a realizzare il coordinamento delle politiche promosse dalle regioni e dallo Stato in favore delle comunità italiane all'estero.

Art. 27.

(*Organi*)

1. Il Consiglio si articola in:

- a) presidente;
- b) vicepresidente vicario;
- c) vicepresidenti;
- d) ufficio di presidenza;
- e) commissioni per le aree continentali;
- f) commissione regionale;
- g) assemblea plenaria.

2. Il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario o Viceministro delegato, convoca

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e presiede l'assemblea plenaria, assicurando il coordinamento tra Stato e regioni.

3. Il vicepresidente vicario è eletto dai vicepresidenti di cui al comma 4 al loro interno. Convoca e presiede l'ufficio di presidenza e dà esecuzione alle decisioni in esso assunte, e presenta la relazione programmatica e la relazione consuntiva.

4. I vicepresidenti sono cinque, uno in rappresentanza di ciascuna area continentale di cui al comma 6, e uno in rappresentanza delle regioni e delle province autonome. I vicepresidenti in rappresentanza delle aree continentali sono eletti tra i componenti il Consiglio appartenenti alla relativa area. Il vicepresidente in rappresentanza delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano è eletto tra i componenti la commissione regionale. Per l'elezione dei vicepresidenti ciascun votante esprime una sola preferenza e risultano eletti i candidati che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione.

5. L'ufficio di presidenza è composto dai vicepresidenti. Fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del Consiglio, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività e l'elaborazione della relazione annuale, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del Consiglio e ne valuta il bilancio consuntivo.

6. Le commissioni per le aree continentali corrispondono alle ripartizioni della circoscrizione elettorale Estero, individuate dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Le commissioni continentali si riuniscono una volta all'anno nelle proprie aree geografiche di riferimento e in occasione delle assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicepresidente eletto per ciascuna area. Le riunioni delle commissioni continentali nell'area geografica di rife-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rimento si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

7. Le commissioni continentali redigono annualmente una relazione sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti e sulle necessità delle stesse comunità. La relazione è trasmessa all'ufficio di presidenza del Consiglio ed esaminata in sede di assemblea plenaria.

8. Della commissione regionale fanno parte i componenti il Consiglio nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'UPI. La commissione regionale si riunisce una volta l'anno a rotazione nelle diverse regioni o province autonome e in occasione delle assemblee plenarie ordinarie ed è presieduta dal vicepresidente eletto per la commissione regionale.

9. La commissione regionale redige annualmente una relazione sulle attività promosse dalle regioni e dalle province autonome in favore delle collettività residenti all'estero. La relazione è trasmessa all'ufficio di presidenza del Consiglio ed esaminata in sede di assemblea plenaria.

Art. 28.

(*Convocazione delle riunioni*)

1. Il Consiglio è convocato dal presidente in via ordinaria una volta all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, qualora l'ufficio di presidenza ne ravvisi la necessità sulla base di questioni di improrogabile urgenza e purché le relative spese siano finanziate a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio per il Consiglio, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso l'ufficio di presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono tra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

scorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il presidente può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio.

3. Le riunioni dell'assemblea plenaria, dell'ufficio di presidenza, delle commissioni continentali convocate in occasione dell'assemblea plenaria si tengono, salvo diversa decisione dell'ufficio di presidenza, presso il Ministero degli affari esteri.

4. Le assemblee plenarie del Consiglio sono pubbliche.

Art. 29.

(*Segreteria*)

1. Presso il Ministero degli affari esteri ha sede la segreteria del Consiglio, affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.

2. Il funzionario di cui al comma 1 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione.

Art. 30.

(*Durata in carica dei componenti*)

1. I membri del Consiglio rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati di cui al capo I della presente legge.

2. I membri del Consiglio decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati. I membri di diritto del Consiglio decadono dalla carica qualora decadano dalla carica di presidente di Comitato, presidente di Intercomites, assessore, ovvero ai membri delegati sia ritirata la delega.

3. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei membri eletti, di cui all'articolo 25, comma 3, si provvede alla sostituzione, entro sessanta giorni, con l'elezione di un nuovo membro con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.

4. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.

Art. 31.

(*Rimborsi*)

1. Ai membri del Consiglio che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio e un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario per le spese telefoniche e postali.

2. Non hanno diritto ai rimborsi di cui al comma 1 i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'UPI, fatto salvo il vicepresidente del Consiglio eletto in rappresentanza della commissione regionale.

3. Gli importi dei rimborsi sono determinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 35.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 32.

(Rappresentanti)

1. Ai lavori delle Assemblee plenarie del Consiglio partecipa, con solo diritto di parola, il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, o un suo delegato.

2. L'ufficio di presidenza può invitare a partecipare ai lavori delle assemblee plenarie del Consiglio, con solo diritto di parola, fino a dieci personalità competenti sui temi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie all'attenzione del Consiglio, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio per il Consiglio.

Art. 33.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione del presente capo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate la legge 23 ottobre 2003, n. 286, la legge 6 novembre 1989, n. 368, e la legge 18 giugno 1998, n. 198.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 35.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1460

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MICHELONI

CAPO I

COMITATI DEGLI ITALIANI
ALL'ESTERO

Art. 1.

1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno ventimila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES).

2. Il COMITES è organo di rappresentanza locale degli italiani all'estero.

3. In particolari aree geografiche, con una presenza di cittadini italiani distribuita su un territorio molto ampio, è possibile istituire un COMITES che faccia riferimento a più circoscrizioni consolari anche in deroga alla soglia individuata al comma 1.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero degli affari esteri, sentiti i COMITES in carica e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con apposito decreto, ridetermina, ai sensi del comma 1, il numero e le sedi dei COMITES.

5. Entro sei mesi dalla scadenza del mandato dei COMITES eletti ai sensi della presente legge, il Ministero degli affari esteri, sentiti i COMITES in carica e il CGIE, ridetermina, qualora necessario, con apposito decreto i nuovi COMITES da eleggere.

Art. 2.

1. Ciascun COMITES, segue, in collaborazione con l'autorità consolare, la vita sociale e culturale della comunità italiana della propria circoscrizione consolare di riferimento, propone alle associazioni italiane opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale della comunità italiana residente nella circoscrizione e, con i fondi di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 3, partecipa ad esse. Al fine di favorire la partecipazione dei singoli alla vita sociale e culturale italiana della circoscrizione consolare di propria competenza, il COMITES favorisce la diffusione delle notizie sulle attività e le iniziative delle associazioni, istituzioni ed altri enti presenti sul territorio.

2. Ciascun COMITES redige una relazione annuale sulla situazione e sui bisogni della comunità italiana di riferimento facendo osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento delle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento del COMITES. Il COMITES, inoltre, formula nella predetta relazione proposte per ottimizzare servizi e risorse disponibili segnalando le eventuali criticità che si trovassero ad affrontare le nostre comunità. La relazione è trasmessa alla Commissione continentale del CGIE di proprio riferimento e al Ministero degli affari esteri.

3. Ciascun COMITES redige, inoltre, un rapporto annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel territorio di riferimento del COMITES. Un apposito capitolo del rapporto è dedicato, altresì, alla valutazione della qualità e dell'efficienza dei servizi forniti dal consolato. Il rapporto è trasmesso alla Commissione continentale del CGIE di proprio riferimento e al Ministero degli affari esteri. Il rapporto dei COMITES rappresenta uno dei parametri di valutazione

del personale e dei servizi offerti dai consolati italiani.

4. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il COMITES assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi che usufruiscono di finanziamenti o contributi pubblici.

5. Ciascun COMITES elegge, tra i cittadini italiani o di origine italiana, non membri del COMITES, che maggiormente si sono distinti per il loro impegno culturale e sociale a favore della collettività, un rappresentante della circoscrizione consolare di riferimento presso il CGIE. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza qualificata di tre quarti dei componenti del COMITES. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza qualificata di due terzi. Se il COMITES non riesce ad eleggere un rappresentante dopo cinque scrutini, lo stesso decade dal diritto di inviare un proprio rappresentante presso il CGIE. Tale elezione deve svolgersi entro tre mesi dalla data di insediamento del COMITES medesimo. Il COMITES può revocare la nomina, con maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, in caso di motivato disaccordo con il proprio delegato e nominare un nuovo delegato con le modalità di cui al presente comma.

6. Il rappresentante del COMITES presso il CGIE eletto ai sensi del comma 5, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del COMITES che lo ha eletto.

7. L'autorità consolare e il COMITES indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana. L'autorità consolare è tenuta, altresì, a raccogliere le segnalazioni deliberate dal COMITES relative a problematiche della comunità italiana residente nella circoscrizione e ad attivarsi presso le autorità locali per la soluzione delle medesime. A tal fine, l'autorità

consolare comunica al COMITES i risultati delle iniziative intraprese. Di tali iniziative è data dettagliata informazione e valutazione nel rapporto annuale redatto dal COMITES.

8. In casi di particolare rilevanza di persistente disaccordo tra le autorità consolari e il COMITES, quest'ultimo, con apposita e motivata delibera, può tramite il suo delegato al CGIE sollecitare l'intervento del Ministero degli affari esteri che entro due mesi è tenuto ad esprimersi sulla delibera del COMITES.

9. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione, della lingua e cultura italiana, e dell'economia italiana, il COMITES coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.

10. Tutti gli enti italiani che operano all'estero e che ricevono finanziamenti o contributi pubblici dallo Stato italiano e dagli enti locali forniscono all'autorità consolare e al COMITES informazioni periodiche sull'attività svolta nella circoscrizione consolare.

11. Il COMITES adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.

Art. 3.

1. Il COMITES provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

- a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
- b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
- c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;

d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i COMITES e dai privati;

e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e devono essere destinati esclusivamente al funzionamento del COMITES, nonché per la sua attività di raccolta e di divulgazione delle informazioni di interesse per la comunità italiana nella circoscrizione di riferimento attraverso l'organizzazione di assemblee pubbliche, pubblicazione di inserti di informazione sui giornali e i media locali e gestione di siti *internet*.

3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il COMITES presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento e le attività previste al comma 2 nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.

4. Il COMITES, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo dei finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal COMITES e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del COMITES stesso.

5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene tempestivamente portato a conoscenza del COMITES, per il tramite dell'autorità consolare competente.

6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro

il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi e le attività d'informazione previste al comma 2, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il COMITES, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il COMITES, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il COMITES opera.

7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche.

8. In caso di avvicendamento nelle cariche del COMITES, tutta la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.

9. I bilanci del COMITES sono pubblici.

10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2010.

Art. 4.

1. L'autorità consolare collabora con il COMITES per il reperimento della sede. Qualora le condizioni locali lo permettano, il COMITES fissa la propria sede presso la struttura diplomatica o consolare, oppure presso l'Istituto italiano di cultura o altre istituzioni dello Stato.

2. La segreteria del COMITES è affidata con incarico gratuito a un membro del COMITES stesso.

3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il COMITES può avvalersi di personale di segreteria, che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.

Art. 5.

1. Il COMITES è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Le comunità sono suddivise in collegi elettorali in base alla suddivisione territoriale della popolazione residente e a ciascun collegio è garantito almeno l'elezione di un proprio rappresentante nell'ambito del COMITES. Tale suddivisione è determinata con il decreto del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 1, comma 4. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

3. Il COMITES e il presidente del COMITES sono eletti a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati ognuna collegata con un candidato alla carica di presidente del COMITES. La modalità del voto è per corrispondenza.

4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti che a qualsiasi titolo, rice-

vono finanziamenti pubblici italiani, nonché i membri dei COMITES già eletti per più di due mandati.

5. Le sedute del COMITES sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del COMITES, senza diritto di voto. Alle sedute del COMITES possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

7. I parlamentari eletti all'estero hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei COMITES. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del COMITES.

8. Ai membri del COMITES è riconosciuto un rimborso spese forfetario di 500 euro annui per spese telefoniche e di rappresentanza.

Art. 6.

1. In ogni Paese in cui esiste più di un COMITES è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun COMITES, ovvero un suo rappresentante membro del COMITES medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani eletti all'estero. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.

2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei COMITES, per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani eletti all'estero.

3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei COMITES alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei COMITES cui ciascun membro appartiene.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dal 2010.

Art. 7.

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del COMITES, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il COMITES eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del COMITES, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente eletto del COMITES può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del COMITES. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 8.

1. I componenti del COMITES restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.

2. Qualora l'elezione dei componenti di un COMITES sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del man-

dato non coincide con quella della generalità dei COMITES, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei COMITES.

3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del COMITES, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del COMITES per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del COMITES il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui l'elezione ha avuto luogo.

4. Quando il numero dei membri del COMITES si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del COMITES quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, sentiti il comitato di presidenza del CGIE e la Commissione continentale del CGIE di competenza, dispone con decreto lo scioglimento del COMITES.

Art. 9.

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il COMITES adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Art. 10.

1. Le dimissioni del presidente del COMITES sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del COMITES. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente. In caso di dimissioni volontarie del presidente del COMITES, il nuovo presidente viene eletto a maggioranza fra i membri del COMITES stesso, integrato dal primo dei non eletti della lista del presidente dimissionario, e dura in carica fino alle nuove elezioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del COMITES. Egli convoca il COMITES almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.

Art. 11.

1. Il COMITES elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

2. Il presidente del COMITES fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vicepresidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del COMITES e, tra

membri di pari anzianità, dal più anziano di età.

3. L'esecutivo istruisce le sessioni del COMITES e opera secondo le sue direttive.

Art. 12.

1. Il COMITES istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del COMITES. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

Art. 13.

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del COMITES i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 25. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.

Art. 14.

1. In ogni circoscrizione consolare sono presentate liste concorrenti di candidati alla carica di consigliere.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato presidente del COMITES.

3. La votazione per l'elezione del COMITES e per l'elezione del presidente del COMITES avviene su un'unica scheda.

4. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista e il nome del candidato presidente, affiancato dalla lista dei candidati della medesima lista.

5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste tracciando un segno nel relativo rettangolo. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere, apponendo un segno accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti.

6. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento. A pena di inammissibilità, le liste devono essere composte alternando candidati di sesso diverso e devono vedere la presenza di candidati di età inferiore di anni 35 pari ad almeno un terzo del numero complessivo di candidati.

Art. 15.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente COMITES. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro un mese dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

3. Entro il mese successivo alla data di indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a due-

cento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.

4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.

5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

6. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2010.

Art. 16.

1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 25.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.

4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 25.

5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.

6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 17.

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare, d'intesa con il comitato elettorale circoscrizionale istituito ai sensi dell'articolo 16, provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.

2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.

4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto. Il tagliando deve essere compilato dall'elettore con il numero del documento di identi-

ficazione dell'elettore e deve essere sottoscritto dall'elettore all'atto del voto. Compilate le operazioni di voto l'elettore spedisce la documentazione non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 11.000.000 euro per l'anno 2010.

Art. 18.

1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni duemilacinquecento elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni

effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 è autorizzata, per l'anno 2010, rispettivamente la spesa di 600.000 euro e di 800.000 euro.

Art. 19.

1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del COMITES elettorale circoscrizionale.

2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Al momento dello spoglio, prima dell'apertura della busta contenente il voto dell'elettore, va verificata la corrispondenza del numero del documento di identificazione che l'elettore ha scritto sul tagliando con il numero risultante dagli elenchi consolari.

4. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

5. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.

6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal

seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.

Art. 20.

1. Alla lista elettorale vincente è attribuito la metà più uno dei seggi del comitato. I seggi rimanenti sono attribuiti alle altre liste in misura proporzionale ai voti conseguiti. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi espressi.

Art. 21.

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 15, comma 2.

Art. 22.

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei COMITES, con decreto del Ministro degli affari esteri sono istituiti COMITES aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo 1.

2. I membri dei COMITES di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.

3. L'autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire COMITES con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2. Tali COMI-

TES sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai COMITES eletti.

4. Ai COMITES di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.

5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i COMITES istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i COMITES eletti.

Art. 23.

1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il COMITES interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro due mesi, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il COMITES.

Art. 24.

1. I COMITES istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 25.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.

CAPO II

CONSIGLIO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Art. 26.

1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), che ha sede presso il Ministero degli affari esteri.

2. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero.

3. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo, e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana.

Art. 27.

1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 26 il CGIE provvede ad elaborare, sulla base delle relazioni e dei rapporti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, una relazione annuale da presentare tramite il Governo al

Parlamento, nella quale sono contenute valutazioni sugli eventi e le iniziative adottate nell'anno precedente e le prospettive e gli indirizzi di intervento per l'anno successivo. A tal fine il CGIE provvede a:

a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

b) formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;

d) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero.

Art. 28.

1. Il CGIE esprime parere e formula proposte sulle iniziative del Governo concernenti le seguenti materie:

a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale;

c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero;

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

2. Il CGIE esprime parere sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni. A tal fine, le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.

3. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal COMITES di presidenza di cui all'articolo 34 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.

5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta.

6. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all'estero, qualora

difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 2, trasmettendo copia della motivazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 29.

1. Il CGIE è composto dai delegati dei COMITES eletti secondo le modalità previste all'articolo 2, comma 5, in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, dagli assessori regionali con delega all'emigrazione, o presidenti di regione ove non vi sia un assessore con delega all'emigrazione, nonché dai presidenti delle province autonome o loro delegati. Questi compongono l'assemblea plenaria del CGIE.

2. L'assemblea plenaria, nella sua prima riunione, elegge tra i delegati dei COMITES il Segretario generale e un vice segretario. Per l'elezione del Segretario generale e del vice segretario generale si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto Segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del CGIE. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio tra i due candidati che hanno ottenuto il più alto numero di voti nel primo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero dei voti. È eletto vice segretario generale colui che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il Segretario generale e per il vice segretario generale.

3. I membri del CGIE, eletti ai sensi dell'articolo 2, comma 5, devono risiedere da almeno tre anni nel Paese di competenza del COMITES, aver raggiunto la maggior età ed essere in possesso della cittadinanza italiana o essere di origine italiana.

Art. 30.

1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei COMITES.

2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del CGIE, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.

Art. 31.

1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola:

a) i parlamentari eletti nella circoscrizione estero;

b) il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;

c) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) un esperto designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Sono invitati a partecipare ai lavori del CGIE, senza diritto di voto:

a) un rappresentante della Consulta nazionale dell'emigrazione, composta dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

b) un rappresentante dei patronati nominato dal Centro patronati (CEPA) e un rappresentante dei patronati non membri del CEPA che realizza il maggior punteggio all'estero, come rilevato annualmente dal Mi-

nistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

c) un rappresentante della Federazione nazionale della stampa;

d) un rappresentante della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

e) un rappresentante dell'organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri;

f) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e un rappresentante dell'Assocamere estero;

g) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.;

3. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, sino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza delle CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

4. Il presidente è tenuto comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a tre parlamentari non eletti all'estero appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.

Art. 32.

1. Il Ministro degli affari esteri è presidente del CGIE.

2. Il CGIE elegge nel suo seno il Segretario generale che convoca l'assemblea plena-

ria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.

3. In apertura delle riunioni dell'assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attività del Governo a favore degli italiani nel mondo.

Art. 33.

1. Il CGIE è convocato dal Segretario generale in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la Segreteria generale. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il Segretario generale può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

3. Il CGIE esamina ed approva la relazione annuale e le prospettive delle comunità italiane all'estero di cui all'articolo 27, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal Comitato di presidenza.

4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi privi di un COMITES ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi o nell'area continentale di competenza.

Art. 34.

1. Il CGIE si articola in:

a) assemblea plenaria;

b) Comitato di presidenza, composto dal Segretario generale, dal vice segretario gene-

rale, dai segretari e vice segretari continentali e dai presidenti delle commissioni tematiche e da due rappresentanti delle regioni di cui all'articolo 29, comma 1;

c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni - Australia, Canada, Stati Uniti e Repubblica Sudafricana, si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e sono composte dai rappresentanti eletti dai COMITES e dai presidenti dei COMITES della rispettiva area continentale, e sono presiedute dal vice segretario generale eletto per ogni area. Ogni commissione continentale elegge tra i suoi membri, delegati al CGIE, un segretario ed un vice segretario. Alle riunioni delle commissioni continentali possono partecipare: gli assessori regionali con delega all'emigrazione, o presidenti di regione ove non vi sia un assessore con delega all'emigrazione, e i presidenti delle province autonome o loro delegati e i parlamentari della circoscrizione estero, senza diritto di voto;

d) commissioni di lavoro tematiche, che il CGIE può istituire fino ad un massimo di cinque, che si riuniscono quando e dove necessario, compatibilmente con il bilancio del CGIE;

e) gruppi di lavoro per specifici argomenti che l'assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità.

2. Per la validità delle riunioni del Comitato di presidenza è necessaria la metà più uno dei componenti. Il CGIE e il Comitato di presidenza adottano le proprie deliberazioni a maggioranza dei partecipanti.

3. I rappresentanti delle regioni e i parlamentari delle circoscrizioni estere non hanno diritto a rimborsi spese a carico del CGIE.

Art. 35.

1. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del Comitato di presidenza, delle commissioni di

lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salvo diversa decisione del Comitato di presidenza. Le assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.

2. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

3. Le commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere annualmente sulla base delle relazioni e rapporti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti. Sulla base delle predette relazioni e rapporti il CGIE predispone un piano d'interventi da realizzare, che viene comunicato al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti e alle regioni, ed inserito come allegato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

4. Le riunioni del CGIE sono convocate dal Segretario generale e le riunioni delle Commissioni continentali sono convocate dal Segretario continentale.

Art. 36.

1. Il Comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui due volte in margine alle riunioni del CGIE.

2. Il Comitato di presidenza cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione annuale ed il coordinamento delle attività delle commissioni, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo.

3. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli

sono tempestivamente trasmesse dalle commissioni continentali e dai membri del CGIE.

4. In occasione delle riunioni del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 31, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno.

5. Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attività svolta con apposita relazione scritta.

Art. 37.

1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, all'uopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

2. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.

3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione.

Art. 38.

1. Prima di ogni riunione del CGIE i membri del CGIE eletti all'estero si riuni-

scono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del CGIE.

2. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. A tali riunioni sono altresì invitati i parlamentari eletti all'estero. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del CGIE stesso.

Art. 39.

1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste della presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, nonché un rimborso forfetario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a euro 250 giornaliere. Il Ministero degli affari esteri può modificare l'ammontare della diaria con proprio decreto al fine di adeguare la diaria stessa all'andamento dei prezzi. La diaria è ridotta della metà per i residenti nella sede stessa dove si tiene la riunione. La diaria è aumentata della metà per il Segretario generale del CGIE e i segretari generali continentali. È aumentata di un quarto per il vicesegretario generale e i vicesegretari continentali e i presidenti di commissioni tematiche istituite. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfetario, pari a euro 1.500 annui, aumentato a euro 2.500 annui per i componenti del Comitato di presidenza e a euro 3.500 annui per il Segretario generale del CGIE e a euro 3.000 per il vicesegretario del CGIE, per le spese telefoniche e postali. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione. Il periodo di permanenza per il quale sono corrisposti i

rimborsi forfetari per le spese di vitto e alloggio comprende un giorno precedente la data di inizio della riunione e un giorno successivo alla stessa, per coloro che non sono residenti nella sede della riunione. Per coloro che provengono da un altro continente la diaria è corrisposta per due giorni precedenti e due giorni successivi alla riunione stessa.

Art. 40.

1. In caso di cessazione di un membro del CGIE, il COMITES che lo ha eletto procede all'elezione di un sostituto con le modalità previste all'articolo 2, comma 5. Il sostituto resta in carica fino al compimento del periodo per il quale era stato eletto il membro sostituito.

Art. 41.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.

2. Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti di enti e istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.

3. I vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni continentali, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42.

1. Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Comitato di presidenza indica alla Segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010 e in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei COMITES sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 6 novembre 1989, n. 368, e la legge 23 ottobre 2003, n. 286, nonché il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329, sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE N. 1478

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TOFANI E BEVILACQUA

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno quindicimila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato «Comitato». Tenuto conto della distribuzione geografica delle comunità italiane, il numero dei residenti necessari per istituire un Comitato è ridotto a diecimila cittadini italiani residenti per le circoscrizioni consolari dell'America settentrionale, dell'America centrale, dell'Asia, dell'Africa e dell'Oceania»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il secondo periodo del comma 4 è soppresso.

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le lettere g) e h) sono abrogate;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il Comitato presenta ogni anno al Ministero degli affari esteri, affinché sia tra-

smessa agli altri Ministeri interessati, al Parlamento, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, un'articolata relazione sulla situazione della comunità italiana di riferimento, formulando anche osservazioni e proposte sul miglior funzionamento delle strutture consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento, nonché proposte per ottimizzare i servizi e le risorse disponibili, segnalando le eventuali criticità riscontrate».

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2009».

Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato ha sede presso il consolato di competenza. In caso di comprovate difficoltà logistiche, la sede operativa del Comitato può essere ubicata in altra struttura identificata su indicazione del consolato; la sede legale è comunque fissata presso il consolato»;

b) al comma 3 le parole: «, che in ogni caso non può superare le due unità e che è» sono soppresse.

Art. 5.

1. All'articolo 6 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 dopo le parole: «i parlamentari italiani» sono inserite le seguenti: «eletti all'estero»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 10 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, il comma 4 è abrogato.

Art. 7.

1. All'articolo 14 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata con sistema maggioritario, con le modalità previste dagli articoli 21 e 22».

Art. 8.

1. All'articolo 15 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «cento» e «duecento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «duecento» e «quattrocento»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento dell'indizione delle elezioni. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano conseguito almeno tre seggi in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo. In tali casi, la presentazione della lista è sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un loro rappresentante appositamente designato presso ciascun

ufficio elettorale presso gli uffici consolari. La designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica».

Art. 9.

1. All'articolo 17 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, il comma 9 è abrogato.

Art. 10.

1. All'articolo 19 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni ottomila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori»;

b) il comma 6 è abrogato.

Art. 11.

1. L'articolo 21 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. *-(Ripartizione dei seggi).* - 1. Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Comitato, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si di-

vide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

3. In caso di parità di voti tra liste, le disposizioni del primo periodo del comma 1 si applicano alla lista il cui consigliere ha ottenuto la più alta cifra individuale. In caso di ulteriore parità tra questi si considera la lista con il consigliere più anziano di età tra quelli che hanno conseguito la cifra individuale più elevata.

4. Il presidente del Comitato è eletto tra i consiglieri della lista cui si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 1».

Art. 12.

1. All'articolo 23 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati o dove sono presenti comunità italiane con meno di quindicimila cittadini residenti ma numericamente rilevanti, tenuto anche conto delle vicende storiche

del Paese, con decreto del Ministro degli affari esteri, sono istituiti Comitati con gli stessi compiti di quelli elettivi di cui all'articolo 1»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I Comitati di cui al comma 1 hanno funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2. Essi sono composti da almeno cinque e da non più di nove esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti»;

c) al comma 4 le parole: «di cui ai commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

Art. 13.

1. All'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Il CGIE è composto da sessantacinque membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, eletti secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14, nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sono membri di diritto del CGIE i parlamentari italiani eletti all'estero».

Art. 14.

1. All'articolo 9 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato di Presidenza del CGIE è composto dal presidente, dal segretario generale, dal vicesegretario generale e dai vicesegretari generali eletti per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 8-bis»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3 le parole: «almeno sei» sono sostituite dalle parole: «almeno quattro».

Art. 15.

1. All'articolo 15 della legge 6 novembre 1989, n. 368, il comma 3 è abrogato.

Art. 16.

1. All'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La conferenza è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri da lui delegato e dal segretario generale del CGIE:

a) dal Ministro degli affari esteri e dal Sottosegretario di Stato delegato per i problemi delle comunità italiane all'estero;

b) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da un suo delegato;

c) dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, o da un suo delegato;

d) dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato;

e) dai presidenti delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, o da un membro di quelle commissioni a ciò delegato dal Presidente;

f) dai presidenti, o da un loro delegato, e dagli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome;

g) dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

h) dal presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

i) dai membri del CGIE».

DISEGNO DI LEGGE N. 1498

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE GIAI

Art. 1.

(*Modifiche all'articolo 2
della legge 23 ottobre 2003, n. 286*)

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera e), dopo la parola: «pareri» è inserita la seguente: «vincolanti»;
- b) alla lettera g), la parola: «obbligatorio» è sostituita dalla seguente: «vincolante»;
- c) alla lettera h), la parola: «obbligatorio» è sostituita dalla seguente: «vincolante».

Art. 2.

(*Modifica all'articolo 5
della legge 23 ottobre 2003, n. 286*)

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è aggiunto, in fine, il

seguito per il periodo: «A tale fine le liste devono prevedere la presenza di candidati pari al 25 per cento degli uomini e al 25 per cento delle donne di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni».

Art. 3.

(*Modifiche all'articolo 3
della legge 6 novembre 1989, n. 368*)

1. All'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

«1-*quinquies*. Il Governo deve interpellare il CGIE e decidere, congiuntamente ad esso, su qualunque questione concernente le comunità italiane all'estero o le tematiche migratorie, anche non rientrate tra quelle elencate nei commi 1 e 1-*bis*.

1-*sexies*. Le regioni devono interpellare il CGIE e decidere, congiuntamente ad esso, sui problemi concernenti le attività di loro competenza nei confronti delle rispettive comunità all'estero o le misure da adottare a favore di coloro che decidono di rimpatriare».

DISEGNO DI LEGGE N. 1545D'INIZIATIVA DEI SENATORI RANDAZZO
E DI GIOVAN PAOLO

Art. 1.

(Natura e finalità)

1. Il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con i Comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n.286, rappresenta le comunità italiane nei confronti delle istituzioni nazionali, regionali e locali competenti per gli interventi nel campo delle politiche migratorie e nei riguardi di ogni altro organismo che ponga in essere azioni e iniziative riferite alle condizioni degli italiani all'estero.

2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, si propone di tutelare i diritti degli italiani all'estero e di promuoverne lo sviluppo e l'affermazione sia nelle realtà di residenza che nei rapporti con il Paese di origine. In particolare esso persegue il miglioramento delle condizioni di vita all'interno delle comunità italiane, il continuo avanzamento dei processi di integrazione e la diffusione delle pratiche interculturali nelle specifiche situazioni nelle quali le comunità vivono ed operano. Esso agisce, inoltre, per rafforzare i rapporti culturali, economici e sociali con la società italiana e per sostenere la partecipazione dei cittadini italiani alla vita democratica del nostro Paese, nelle forme previste dalla legge 27 dicembre 2001, n.459, sull'esercizio del voto all'estero e dalle altre leggi in vigore. Il CGIE sostiene attivamente la formazione di un'identità aperta e plurima fondata sul patrimonio culturale e linguistico d'origine e sulle esperienze realizzate dagli italiani all'estero nelle realtà nelle quali

essi si insediano e operano. Il CGIE sostiene, infine, le azioni che l'Italia adotta nel campo della cooperazione allo sviluppo e coopera con gli organismi che agiscono a livello internazionale per la promozione degli interessi commerciali delle aziende italiane e di quelle aziende di proprietà dei soggetti operanti all'estero.

Art. 2.

(Compiti)

1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1 il CGIE provvede:

a) ad analizzare e raccogliere le esigenze delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro, al livello di integrazione nelle società dei Paesi ospitanti, alla domanda di cultura e comunicazione, all'affermazione di una moderna identità culturale, alle questioni legate alla transizione del movimento associativo e all'evoluzione delle giovani generazioni, nonché sollecitare interventi dei soggetti competenti ai fini del soddisfacimento di tali esigenze;

b) a formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, delle regioni e degli enti locali, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, di accordi internazionali e di normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) a integrare con propri rappresentanti la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198, e coordinare le proprie iniziative con gli orientamenti assunti da tale organismo;

d) a segnalare problematiche e rappresentare istanze delle comunità italiane all'estero, in raccordo con i COMITES e con

l'aiuto delle autorità diplomatiche italiane, alle autorità locali, regionali e nazionali dei singoli Paesi di residenza, con esclusione degli aspetti attinenti ai rapporti tra gli Stati;

e) a coordinare a livello nazionale l'attività dei COMITES, in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari, e in raccordo con gli INTERCOMITES dei singoli Paesi ove esistenti, nonché a sostenere le realtà associative operanti sul territorio di competenza; a monitorare a livello continentale le condizioni delle nostre comunità e a raccogliere problematiche e indicazioni da rappresentare alle istituzioni italiane;

f) a realizzare stabili collegamenti con i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, assecondando il coordinamento delle rispettive azioni, al fine di favorire il rapporto dei medesimi parlamentari con le realtà territoriali di ciascuna ripartizione e con le rappresentanze istituzionali e sociali di base nonché di promuovere la costante informazione e il coinvolgimento del CGIE in merito alle attività e alle decisioni del Parlamento nelle materie riguardanti le comunità italiane all'estero;

g) a promuovere studi e ricerche su materie relative alle comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;

h) a predisporre una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento e alla regioni, degli eventi e delle attività dell'anno precedente e gli indirizzi per il triennio successivo.

Art. 3.

(Competenze)

1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:

a) stanziamenti sui capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale;

c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgono concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero;

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali rivolti alle comunità italiane all'estero;

f) interventi di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero realizzati tramite gli Istituti italiani di cultura e le strutture universitarie che per tali progetti ricevono finanziamenti pubblici.

2. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero trattate dal Governo e, in caso di richiesta, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome o da singole regioni.

3. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.

4. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente.

5. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal comitato di presidenza di cui all'articolo 15 e deve essere sottoposto alle

valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.

6. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta, ai sensi di quanto disposto dal comma 5.

7. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni riguardanti le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 2, trasmettendo copia della motivazione alle competenti Commissioni parlamentari e ai competenti organi regionali.

Art. 4.

(Composizione)

1. Il CGIE è composto da settantaquattro membri dei quali cinquantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e diciannove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 6.

2. I cinquantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 5 e 6, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, nella tabella definita dal Ministero degli affari esteri, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono far parte del CGIE in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.

5. Nell'elezione dei membri provenienti dall'estero deve essere favorita la presenza di donne e giovani. I giovani, di età non su-

periore ai trentacinque anni, possono essere anche di origine italiana.

6. I diciannove membri di nomina governativa sono designati come segue:

a) sette dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

b) tre dalle associazioni più rappresentative degli stranieri residenti in Italia e provenienti da aree in cui sono presenti comunità italiane;

c) sei dalle confederazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dai patronati maggiormente rappresentativi per l'attività all'estero;

d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri.

Art. 5.

(Elezione)

1. I membri di cui all'articolo 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella di cui al medesimo articolo 4, comma 2, e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 35 per cento, tenendo conto dei requisiti fissati dall'articolo 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'articolo 19 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.

2. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti. Ognuna di esse è composta di un numero di candidati doppio rispetto a quello da eleggere. In osservanza del criterio di pari opportunità, tra i candidati ogni genere è presente per il 50 per cento. Sul complesso dei candidati almeno il 30 per cento è rappresentato da giovani di età non superiore

a trentacinque anni. In proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista, è eletto chi consegue il maggior numero di preferenze.

Art. 6.

(Integrazione dell'assemblea elettorale)

1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COMITES, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella di cui all'articolo 4, comma 2, per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 4.

Art. 7.

(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non possono essere eletti membri del CGIE i parlamentari della circoscrizione Estero e i componenti del Parlamento europeo.

2. Ciascun membro del CGIE non può fare parte dell'organismo per più di due mandati consecutivi.

3. La carica di presidente del COMITES è incompatibile con quella di componente del CGIE.

Art. 8.

(Durata)

1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei (COMITES).

2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle

comunità italiane all'estero di cui all'articolo 4, comma 2, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.

Art. 9.

(Sostituzioni)

1. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei cinquantacinque membri del CGIE di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede alla sostituzione entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.

2. Le rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove si siano verificate le vacanze di cui al comma 1, provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati ed al Ministero degli affari esteri.

3. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei diciannove membri del CGIE designati nel rispetto della modalità di cui all'articolo 4, comma 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del membro da sostituire.

4. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.

Art. 10.

(Rappresentanti ed esperti)

1. Partecipano ai lavori dell'assemblea plenaria del CGIE, con solo diritto di parola e di proposta, i seguenti rappresentanti ed esperti:

a) i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero;

b) i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;

c) il direttore generale per gli italiani all'estero e per le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;

d) il direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;

e) il direttore generale del mercato del lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

f) il direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

g) tre esperti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro per i beni e le attività culturali;

h) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

i) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;

l) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

m) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Il comitato di presidenza di cui all'articolo 15 può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni permanenti di lavoro di cui all'articolo 13, con solo diritto di parola, sino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza delle CGIE, rimborsando le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua

competenza. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

3. Il segretario generale è tenuto comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a nove parlamentari appartenenti alle commissioni permanenti competenti per materia, che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.

Art. 11.

(Segretario generale)

1. Il CGIE elegge nel suo seno il segretario generale che lo rappresenta nei rapporti esterni, convoca l'assemblea plenaria e il comitato di Presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.

2. In apertura delle riunioni dell'assemblea plenaria e del comitato di Presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attività del Governo verso gli italiani nel mondo.

Art. 12.

(Convocazioni)

1. Il CGIE è convocato dal segretario generale in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la Segreteria generale. Tra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il segretario gene-

rale può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

3. Il CGIE esamina ed approva la relazione annuale e le prospettive delle comunità italiane all'estero di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal comitato di presidenza.

4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella di cui all'articolo 4, comma 2, ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

Art. 13.

(Organi)

1. Sono organi del CGIE:

- a*) l'assemblea plenaria;
- b*) il segretario generale;
- c*) il comitato di presidenza;
- d*) le assemblee continentali.

Le aree continentali rappresentate dalle assemblee coincidono con le ripartizioni elettorali di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Le assemblee continentali si riuniscono almeno tre volte l'anno nelle proprie aree di riferimento e due volte in occasione delle assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vice segretario generale eletto per ogni assemblea.

2. Il CGIE si avvale ordinariamente di commissioni permanenti di lavoro su tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono in occasione delle riunioni ordinarie dell'assemblea plenaria e, in via straordinaria, su decisione del comitato di presidenza. Il CGIE può inoltre avvalersi di gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti, che sono costituiti dall'assemblea plenaria

su proposta dello stesso comitato di presidenza.

Art. 14.

(Riunioni)

1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri.

2. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del comitato di presidenza, delle commissioni permanenti di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salvo diversa decisione del comitato di presidenza. Le assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.

3. Le riunioni delle assemblee continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

4. Le assemblee continentali rilevano e discutono le istanze avanzate dai COMITES e dai soggetti associativi, nonché le questioni poste dai componenti del CGIE con riferimento ai singoli Paesi dell'area, e trasmettono proposte motivate all'assemblea plenaria e al comitato di presidenza. Esse redigono annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi della rispettiva area, che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti.

5. Le assemblee continentali, nella loro prima riunione, convocata dal segretario generale, eleggono i rispettivi vice segretari, che devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti dei componenti di ciascuna assemblea. Se nessuno dei candidati consegue tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è eletto chi consegue il maggior numero di voti. La stessa procedura si segue per l'elezione del vice segretario per i componenti di nomina governativa.

6. Alle assemblee continentali partecipano con facoltà di parola e di proposta i presidenti degli INTERCOMITES esistenti nei Paesi che fanno parte delle rispettive aree continentali. Per i Paesi ove non esistono gli INTERCOMITES partecipano i presidenti dei rispettivi COMITES.

7. Alle assemblee continentali partecipano con facoltà di parola e di proposta, senza oneri per il CGIE, i parlamentari eletti nelle ripartizioni elettorali della circoscrizione Estero che fanno riferimento alle rispettive aree. Per i Paesi ove non esistono gli INTERCOMITES partecipano i presidenti dei rispettivi COMITES.

8. Alle assemblee continentali possono partecipare fino a sei membri di nomina governativa per ciascuna area, scelti a rotazione dal comitato di presidenza tra quelli che ne avanzano richiesta. Tali membri intervengono con facoltà di parola e di proposta e hanno lo stesso trattamento economico dei componenti delle assemblee continentali.

Art. 15.

(Costituzione degli organi)

1. Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di presidenza, composto, oltre che dal segretario generale, da un vice segretario generale eletto da ciascuna assemblea continentale, da un vice segretario generale eletto dai diciannove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da due membri per ognuna delle aree continentali, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d).

2. Per l'elezione del segretario generale e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta

dei voti dei membri del CGIE. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. Per l'elezione dei componenti il comitato di presidenza in rappresentanza delle rispettive assemblee continentali ciascun componente l'assemblea plenaria può votare per un solo candidato. Sono eletti, nell'ordine, coloro che ricevono il maggior numero di preferenze. Lo stesso criterio si segue per i rappresentanti dei nominati con decreto governativo.

3. Il comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui due volte in occasione delle riunioni del CGIE. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle attività dello stesso CGIE, l'elaborazione della relazione annuale ed il coordinamento delle attività delle commissioni, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo. Esso fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE, dalle assemblee continentali e dalle commissioni permanenti di lavoro.

4. In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle assemblee continentali e delle commissioni permanenti di lavoro, il comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 10, comma 1, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno.

5. Il comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attività svolta con apposita relazione scritta.

Art. 16.

(Personale)

1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, all'uopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

2. La segreteria generale del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.

3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria di cui egli si avvale non possono essere contemporaneamente adetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione.

4. I vice segretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni previste all'articolo 14, comma 3, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.

Art. 17.

(Rapporti con i COMITES)

1. I membri del CGIE rappresentanti le comunità italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COMITES costituiti nei Paesi in cui risiedono.

2. Prima di ogni riunione del CGIE i membri eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del CGIE.

3. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE di cui al comma 1 si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono poste a carico del bilancio dello stesso CGIE e sono rimborsate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18.

4. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono essere rivolte dai membri del CGIE stesso esclusivamente al comitato di presidenza.

5. I Presidenti degli INTERCOMITES ove istituiti, e quelli dei COMITES nei Paesi nei quali i primi non sono istituiti, partecipano di diritto, con facoltà di parola e di proposta, alle assemblee continentali delle rispettive aree di riferimento. Le spese di viaggio e soggiorno dei presidenti sono poste a carico del bilancio del CGIE e sono rimborsate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18.

Art. 18.

(Rimborsi)

1. Ai membri del CGIE, nonché agli esperti e ai qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato non previste dall'articolo 10 e al personale della segreteria che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge, spetta il pagamento delle spese di viaggio, che sono rimborsate, in conformità ai criteri generalmente applicati dalle organizzazioni internazionali, in funzione della distanza percorsa utilizzando la tratta aerea più diretta, secondo le seguenti modalità:

a) in classe *economy* per i viaggi di durata complessiva inferiore alle quattro ore di volo;

b) in classe *business* per i viaggi di durata complessiva superiore alle quattro ore di volo.

2. Ai membri del CGIE, agli esperti e ai qualificati rappresentanti delle amministrazioni dello Stato spetta altresì un rimborso forfetario per le spese di vitto e di alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione d'importo pari a 250 euro giornalieri, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il segretario generale del CGIE. Ai membri del CGIE spetta, inoltre, un rimborso forfetario pari a 1.250 euro annui, aumentato a 1.900 euro annui per i componenti del comitato di presidenza e a 2.500 euro annuo per il segretario generale e i vice segretari generali, per le spese telefoniche e postali. Tali somme sono aggiornate annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i lavori, spostamenti compresi.

Art. 19.

(Norme di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate,

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le norme di attuazione che disciplinano, tra l'altro le modalità e i termini per l'elezione dei cinquantacinque membri e per le designazioni dei diciannove membri di cui all'articolo 4, commi 2 e 5.

2. In occasione del rinnovo del CGIE il Ministro degli affari esteri provvede, ove occorra, alla revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati la legge 6 novembre 1989, n. 368, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329.

DISEGNO DI LEGGE N. 1546

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RANDAZZO E ALTRI

—

Art. 1.

(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)

1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno cinquemila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani nella circoscrizione di propria pertinenza nei rapporti con gli uffici diplomatico-consolari. In collaborazione con questi ultimi può stabilire relazioni con autorità e istituzioni locali, per tutte le questioni che non attengono ai rapporti fra gli Stati.

3. La rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività da esso svolta.

4. Il Comitato indice, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità consolare, almeno una volta l'anno, riunioni con le associazioni, i consultori regionali e la comunità italiana residente nella circoscrizione consolare. Agli incontri partecipano, con facoltà di parola i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) del Paese in cui il Comitato opera e gli eletti nelle rispettive ripartizioni della Circoscrizione Estero.

5. La rappresentanza diplomatico-consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresen-

tata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

Art. 2.

(Compiti e funzioni dei Comitati)

1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, individua le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità e concorre a definire il quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale scopo, favorisce la partecipazione delle rappresentanze politiche e sindacali locali, della rete associativa e di quella di assistenza e di tutela per la comunità italiana, degli istituti di cultura, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei mezzi d'informazione, delle nuove generazioni e delle donne. In questo quadro, ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare e con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale, sanitaria e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera attivamente alla realizzazione di tali iniziative e ne verifica i risultati.

2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.

3. Il Comitato indice, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità consolare, almeno una volta l'anno, riunioni con le associazioni, i consultori regionali e la comunità italiana residente nella circoscrizione consolare per verificare i processi di integrazione nella

realtà locale e lo stato di realizzazione degli interventi adottati dalle istituzioni italiane.

4. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni di tutela e di promozione della comunità italiana operante nel territorio di competenza:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

b) segnala all'autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi necessari, le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che danneggiano i cittadini italiani; esso, inoltre, può assumere autonome iniziative nei confronti delle parti sociali volte a superare tali discriminazioni e violazioni. L'autorità consolare riferisce al Comitato in merito alla natura ed all'esito degli interventi esperiti;

c) opera, in collaborazione con l'autorità consolare, mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull'osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonché sull'attuazione delle leggi e delle iniziative e sull'erogazione delle provvidenze predisposte dal Paese ospitante a favore degli immigrati, nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero.

5. Il Comitato presenta ogni anno una relazione sulle attività svolte, da allegare al bilancio consuntivo, ed un piano di lavoro, conseguente all'analisi sullo stato di integrazione della comunità italiana residente nella circoscrizione consolare e coerente con il quadro programmatico delineato nel Piano Paese di cui all'articolo 7, comma 2, da allegare al bilancio preventivo, previsto dal

comma 2 dell'articolo 4. Tali relazioni sono inviate anche alle assemblee continentali e agli organi centrali del CGIE, che ne tengono conto nelle deliberazioni da essi adottate e nelle proposte avanzate ai Parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero, alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e all'organismo direttivo dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

6. L'autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.

7. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i Comitati si dotano di autonomi regolamenti interni, che tengono conto delle situazioni locali e delle priorità emergenti. I regolamenti possono disciplinare anche la materia relativa alle spese di funzionamento di cui all'articolo 4, compresi i rimborsi spese.

Art. 3.

(Funzioni consultive)

1. Il Comitato esprime parere motivato e obbligatorio su tutte le richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono alle istituzioni centrali per il finanziamento di tali attività. Il Comitato concorre, altresì, a determinare le scelte di indirizzo sulle materie di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, il capo dell'ufficio consolare comunica al Comitato le richieste di contributo pervenutegli, affinché esso esprima, entro un mese, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi. Il Comitato a sua volta può avvalersi

dell'opera retribuita di esperti locali per l'esame delle richieste di contributi.

3. Entro quindici giorni dall'espressione del parere di cui al comma 2, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri ed alla presidenza del CGIE, istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del Consiglio qualora espressi e dalle proprie proposte.

4. Sulle richieste di contributo il Ministro degli affari esteri decide entro il mese di febbraio o, in caso di ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con proprio decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del Comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.

5. Il Comitato esprime altresì parere motivato e obbligatorio sulle richieste al Ministero degli affari esteri di finanziamenti a valere sui fondi gestiti dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie e dalla Direzione generale della promozione e cooperazione culturale, relativi all'assistenza e alle manifestazioni culturali in favore della collettività italiana.

6. Il Comitato, sulla base di dettagliata informazione, esprime parere motivato e obbligatorio circa tutti gli altri finanziamenti statali e regionali che vengono erogati agli enti ed alle istituzioni che operano nell'ambito della circoscrizione consolare di propria pertinenza.

Art. 4.

(Bilancio del Comitato)

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

a) le rendite del suo eventuale patrimonio;

b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri e, eventualmente, da enti pubblici italiani;

c) le elargizioni di enti pubblici italiani, dei Paesi ospitanti e di privati;

d) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale, il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.

3. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente.

4. In presenza dei presupposti di cui al comma 2, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.

5. I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione

delle competenti autorità amministrative per eventuali verifiche.

6. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.

7. I bilanci dei Comitati sono pubblici.

8. I componenti del Comitato sono assicurati ai fini della responsabilità civile e della tutela giudiziaria per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2009.

Art. 5.

(Sede e segreteria del Comitato)

1. Il capo dell'ufficio consolare coopera con il Comitato per il reperimento della sede, utilizzando, ove necessario, possibile e conveniente, gli uffici del Consolato o di altro ufficio dello Stato italiano, previa autorizzazione del Ministro degli affari esteri e fatta salva in ogni caso l'autonomia del Comitato.

2. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito ad un membro del Comitato stesso.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, assunto con contratto di lavoro subordinato privato, che in ogni caso non può superare le due unità.

Art. 6.

(Eleggibilità e composizione del Comitato)

1. Il Comitato è composto da dodici membri per le comunità fino a 50.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 50.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei

membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

3. Le liste elettorali sono composte in modo da assicurare per quanto possibile, secondo le oggettive situazioni e disponibilità locali di donne e giovani, le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento.

4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici. Gli eletti al Parlamento nella circoscrizione Estero non sono eleggibili.

5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo

consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

7. Alle sedute del Comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

8. I membri del CGIE, possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Possono, altresì, partecipare alle sedute del Comitato, con diritto di parola e proposta e senza rimborso delle spese sostenute, gli eletti al Parlamento nazionale della ripartizione elettorale della circoscrizione Estero alla quale appartiene la circoscrizione consolare. Detti consiglieri del CGIE e parlamentari della circoscrizione Estero devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.

Art. 7.

(Comitato dei presidenti e Piano Paese)

1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alla riunione sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. La riunione è convocata e presieduta dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del predetto Comitato.

2. Il Comitato dei presidenti, previa consultazione delle forze sociali e degli operatori presenti nella comunità italiana a livello nazionale, con la collaborazione delle autorità consolari, di eventuali esperti e dei componenti del CGIE eletti nel Paese, predispone annualmente un Piano Paese relativo alla tipologia degli interventi ed alle priorità nelle materie di cui agli articoli 1 e 2. Il suddetto piano è inviato al Ministero degli affari

esteri, al CGIE e ai parlamentari italiani della ripartizione e rappresenta il riferimento degli interventi dello Stato nell'ambito territoriale considerato.

3. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei presidenti dei Comitati, dei membri del CGIE residenti nel Paese e dei parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale, per discutere i problemi della comunità italiana. Per importanti e motivate ragioni, la maggioranza dei Comitati o dei membri del CGIE residenti nel Paese possono richiedere all'ambasciatore la convocazione di riunioni straordinarie.

4. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 3 sono a carico dei bilanci dei Comitati ai quali ciascun membro appartiene.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dal 2009.

Art. 8.

(Membri stranieri d'origine italiana)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 6, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 9.

(Durata in carica e decadenza dei componenti)

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi.

2. Qualora la elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.

3. I membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È altresì motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui lo stesso membro è stato eletto ad altra circoscrizione consolare.

4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso viene sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare può altresì proporre lo scioglimento del Comitato nell'ipotesi di rinvio di cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure allorché, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione consolare, esso non sia in grado di

garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. A tale fine il capo dell'ufficio consolare avanza formale richiesta al Ministero degli affari esteri. Il Ministro degli affari esteri, sentito il parere obbligatorio del comitato di presidenza del CGIE, con proprio decreto dispone lo scioglimento del Comitato.

Art. 10.

(Validità delle deliberazioni)

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Art. 11.

(Poteri e funzioni del presidente)

1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero è determinato sommando il numero di voti riportato dalla lista a cui apparteneva il candidato a quello delle preferenze riportate individualmente.

2. In caso di presentazione di mozione di sfiducia nei riguardi del presidente, questa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e deve indicare contestualmente una candidatura alternativa per la presidenza tra i consiglieri eletti. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori nella seduta del Comitato successiva a quella in cui è stata presentata ed approvata con il voto

favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di approvazione, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente al presidente revocato.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'auto-rità consolare.

4. La carica di presidente del Comitato è incompatibile con quella di componente del CGIE.

Art. 12.

(Commissioni di lavoro e osservatori permanenti)

1. Il Comitato può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

3. Il Comitato può istituire nel suo seno osservatori permanenti sulle problematiche delle donne e delle nuove generazioni.

4. Gli osservatori di cui al comma 3 sono presieduti da un membro del Comitato e composti da donne e giovani impegnati nella comunità della circoscrizione consolare, esperti designati dal Comitato sulle materie attinenti alla condizione delle donne e dei giovani, nonché rappresentanti di associazioni e enti impegnati su queste tematiche.

Art. 13.

(Elettorato attivo)

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Consiglio i cittadini italiani iscritti nell'e-

lenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 14.

(Elenco degli elettori)

1. Ogni ufficio consolare cura la tenuta di un elenco degli elettori, nel quale sono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonché la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore.

2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. L'elenco è pubblico ed è aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare.

4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni.

Art. 15.

(Sistema elettorale)

1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 22 e 23.

Art. 16.

(Indizione delle elezioni e liste elettorali)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare quattro mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

3. Entro i quarantacinque giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.

4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.

5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

6. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2010.

Art. 17.

(Comitato elettorale circoscrizionale)

1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 27.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.

4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 27.

5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.

6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 18.

(Stampa e invio del materiale elettorale)

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.

2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affran-

cata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.

4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 11.000.000 euro per l'anno 2010.

Art. 19.

(Espressione del voto)

1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.

2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.

3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.

4. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

Art. 20.

(Costituzione dei seggi elettorali)

1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio

è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 è autorizzata, per l'anno 2010, rispettivamente la spesa di 600.000 euro e di 800.000 euro.

Art. 21.

(Operazioni di scrutinio)

1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.

2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni.

3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i re-

clami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.

Art. 22.

(Ripartizione dei seggi)

1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Art. 23.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 16, comma 2.

Art. 24.

(Comitati non elettivi. Contributi)

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere alle elezioni dei Comitati, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri. In tale caso, i

capi degli uffici consolari possono istituire Comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, a quelli disciplinati dalla presente legge.

2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono designati da una assemblea formata per ciascuna circoscrizione consolare da rappresentanti delle associazioni italiane registrate presso il consolato e ivi operanti da almeno cinque anni.

3. L'assemblea di cui al comma 2 è convocata dal capo dell'ufficio consolare.

4. Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di cinquemila cittadini italiani possono istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3; tali Comitati sono composti da almeno cinque esponenti della comunità italiana e da non più di dodici, i quali eleggono nel loro ambito il presidente, in conformità alla normativa vigente per i Comitati eletti.

5. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6.

6. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 4, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 4 per i Comitati eletti.

Art. 25.

(Soluzione delle controversie)

1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli Affari Esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato. Avverso tale provvedimento è ammesso ri-

corso presso l'autorità giurisdizionale competente.

Art. 26.

(Disposizione transitoria)

1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 27.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 18.000.000 euro per l'anno 2010 e a 5.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determi-

nati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

(Abrogazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge 23 ottobre 2003, n. 286.

DISEGNO DI LEGGE N. 1557

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PEDICA

Art. 1.

(Modifiche
alla legge 23 ottobre 2003, n. 286)

1. L'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero). - 1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno diecimila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato «Comitato».

2. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.

3. In aree geografiche particolari, caratterizzate da presenza di cittadini italiani distribuita su un territorio molto ampio, è possibile istituire, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un Comitato che faccia riferimento a più circoscrizioni consolari, anche in deroga alla soglia di cui al comma 1.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli

affari esteri, sentiti i Comitati in carica e i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, con apposito decreto, ridetermina, ai sensi dei comma 1,2 e 3, il numero e le sedi dei Comitati.

5. I Comitati sono organi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime.

6. I Comitati, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, hanno il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana.

7. La rappresentanza diplomatico - consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attingono ai rapporti tra Stati.

8. La rappresentanza diplomatico - consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresen-

tata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati».

2. L'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n.286, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Compiti e funzioni del Comitato*). - 1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1, comma 4, ciascun Comitato provvede a:

a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

b) formulare, su richiesta del Ministro degli affari esteri, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;

d) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero;

e) elaborare una relazione annuale contenente una valutazione generale degli eventi occorsi nell'anno precedente, della situazione e dei bisogni della comunità italiana di riferimento. Il Comitato, inoltre, presenta nella predetta relazione un rapporto con riferimento alla propria situazione generale, ai propri bisogni, alle attività svolte ed al rapporto con la rappresentanza consolare ed un rapporto programmatico, con proie-

zione triennale, delle iniziative che lo stesso intende attuare, comprensivo di osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento delle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento. Alla relazione sono allegati il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo di cui all'articolo 3. Le relazioni ed i bilanci dei singoli Comitati, inviate ogni anno al Ministero degli affari esteri, sono raccolte in un unico documento, che il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento, nel quale si valutano gli eventi dell'anno precedente e si tracciano prospettive ed indirizzi per il triennio successivo;

f) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale idonea a produrre effetti su problematiche relative all'emigrazione.

2. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare alla rappresentanza diplomatico-consolare contributi utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative.

3. Nell'ambito delle materie di cui ai commi 1 e 2, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito

della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.

4. L'autorità consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

5. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;

c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

d) esprime pareri sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere in relazione alle materie di cui al comma 2;

e) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al

comma 2, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;

f) esprime parere obbligatorio, entro un mese dalla data della richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome;

g) esprime parere obbligatorio, entro un mese dalla data della richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.

h) esprime parere obbligatorio circa le somme stanziare sui capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

i) esprime parere sulle proposte del Governo in materia di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

l) esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.

6. L'autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.

7. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento».

Art. 2.

(Abrogazione)

1. La legge 6 novembre 1989, n. 368, è abrogata.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme di cui all'articolo 16 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ai capitoli 3081 e 3103.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1990

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CASELLI

Art. 1.

1. La legge 6 novembre 1989, n. 368, è abrogata.

Art. 2.

1. Le risorse derivanti dalla soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono devolute ai cittadini italiani residenti all'estero che si trovino in stato di bisogno e ripartite tra le circoscrizioni Estero in misura proporzionale alle necessità.

2. Il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

PETIZIONE (N. 537)

PRESENTATA DAL SIGNOR
Carmine GONNELLA

Chiede la soppressione della Conferenza generale degli italiani all'estero (CGIE) ed il riordino dei Comitati degli Italiani all'estero (Comites).

PETIZIONE (N. 599)

PRESENTATA DAL SIGNOR
Francesco Di PASQUALE

Chiede iniziative a favore degli italiani
residenti all'estero.

